

Omettere le generalità
dell'interessato

e
in caso di pubblicazione
(art. 13 reg. Garante n. 1/2000)
IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ RICORSI
(Dott. Daniele De Paoli)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 agosto 2010, presentato da P. R., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fernando Greco e Massimiliano Pinca, nei confronti di Banca [redacted] S.p.A., con il quale la ricorrente, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ai rapporti bancari intrattenuti con una filiale del predetto istituto bancario, con specifico riferimento ai dati contenuti nei contratti di conto corrente n. [redacted] e di prestito in oro AIGO(...), nonché in quello di apertura di credito in conto corrente n. [redacted] ivi compresa tutta la documentazione contabile ad essi riferibile; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 settembre 2010 con la quale la banca resistente ha sostenuto che, dopo aver consegnato alla ricorrente, in data 5 luglio 2010, parte della documentazione richiesta, nello stesso mese di luglio, "una volta effettuate le opportune ricerche tese a recuperare la documentazione mancante (...)" ha provveduto ad avvisare l'interessata della "disponibilità della predetta documentazione, peraltro ritirata dall'avv. Pinca in data 27 agosto 2010"; visto che la resistente ha altresì dichiarato di "non aver rinvenuto la documentazione relativa all'apertura di credito in conto corrente";

VISTA la nota anticipata via fax il 24 settembre 2010 con la quale la ricorrente, nel precisare che solo in data 25 agosto 2010 la banca resistente ha comunicato telefonicamente la disponibilità dell'ulteriore documentazione e che la stessa è stata effettivamente ritirata nei giorni immediatamente successivi, ha preso atto della dichiarazione della controparte "di non disporre di ulteriore documentazione relativa al contratto di apertura di credito in c/e"

ed ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un riscontro complessivamente adeguato alle richieste dell'interessata, mettendo a disposizione alcuni dei dati richiesti e dichiarando, quanto ai restanti (con dichiarazione della cui veridicità lo stesso risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "non aver rinvenuto la documentazione relativa all'apertura di credito in conto corrente";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca [redacted] S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca [redacted] S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 15 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE